

## Opposizione EX ART. 22 1. 689/81 avverso il verbale di contestazione: Sentenza del Giudice di pace di Grosseto n. 72/05

**Autore:** sentenza

**In:** Diritto civile e commerciale

la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile iscritta sotto il n. 1195/2002 del Registro affari civili  
contenziosi promossa con ricorso depositato in Cancelleria in data 25.6.02

tra

\*\*\*\* \*\* dom. con il delegato ex art. 317 c.p.c. \*\*\*\*  
\*\*\*\* \*\* in \*\*, .....

OPPONENTE

E  
PREFETTO DI GROSSETO dom. con il Funzionario delegato \*\*\*\*\*  
Corritore M.Paola  
SEDE. ....

OPPOSTO

Oggetto: opposizione EX ART. 22 1. 689/81 avverso il verbale di  
contestazione serie 1995 n. 1374915 del 31/5/02 dei C.C. di \*\*\*,  
CONCLUSIONI delle PARTI:

Per il ricorrente: annullarsi l'opposto verbale e conseguentemente  
dichiararsi estinta l'obbligazione di pagamento ordinando la restituzione  
dell'eventuale somma corrisposta per 145 C.\*\*\*\*

E ci? se non altro, ad evitare che? l'allargamento del  
"themadisputandum" oltre il necessario alla ricostruzione della dinamica del  
sinistro possa risultare deviante, e comunque non appagante al fine che ne

occupa anche perch? non sorretta, quella ricavabile dalla documentazione di causa, dal minimo supporto scientifico

?Preme, piuttosto, individuarsi ogni elemento rilevante ed utile sulle "condotte" e circostanze temporali e luoghi evincibili dagli apporti delle parti, degli organi di polizia oltrech? delle testimonianze e produzioni documentali.

Prima fra tutti e prima ancora che il verbale di per s? riduttivo e del "primo momento" le note controdeduttive al ricorso dei C.C. di \*\*\*\* che, ancorch? "dialetticamente" riportate "ad atto di parte" Tuttavia pur sempre possono apparire elementi e riscontri obbiettivamente travalicanti gli interessi e le strategie delle parti.

Proprio nel rapporto detto, intanto, ? significativa "valenza pratica" del ruolo assunto, nel caso di specie, dalla C.d. "corsia specializzata" altrimenti definita "corsia centrale di disimpegno", sul richiamo alla nozione di cui al? N.18 dell'art. 3 del C.d.S. per opportunamente precisarsi che la stessa "per sua natura sta ad indicare il punto dove devono transitare nelle manovre di "attraversamento della strada", i veicoli in entrata e uscita dall'area di servizio, posta sul lato dx della percorrenza sud/nord (GR-LI) rispetto all'altra, opposta, di percorrenza nord/sud (LI-GR). Corsia, in sostanza, al servizio di chi, per le esigenze del rifornimento, si trovi ad attraversare 10 C.\*\*\*\*

Situazione che ha avuto, modo per? di palesarsi nel corso di causa attraverso le testimonianze, compresa quella di uno dei verbalizzanti che sul punto ha riferito correttamente e con puntualit?, rispondendo a domanda, se il \*\*\*\* nella sua corsia di percorrenza avesse segnaletica di pericolo o di divieto o limiti di velocit? "che s?, vi era segnaletica verticale e orizzontale di incrocio e non sono in grado di ricordarne altre, ma posso dire che al \*\*\*\* veniva elevata non commisurata alla stato dei luoghi (verbale di udienza 19.1.04) . Come pure lo stesso teste, al pari degli altri, sulla domanda di parte

resistente, riferiva che "dal punto di vista di immissione del distributore sulla S.P. 152, come da rilievo fotografico allegato alle controdeduzioni, la visibilit? con direzione Follonica/Grosseto ? di circa 400 metri, non impedisce l'entrate nel flusso "di colui che", circolando a